

(2004/C 88 E/0205)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0660/04  
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(9 marzo 2004)

Oggetto: Finanziamenti alle ONG

La Commissione può cortesemente comunicare:

- il bilancio totale comunitario destinato a finanziare le ONG, gruppi della società civile e movimenti politici o di informazione mediante un finanziamento una tantum o con fondi entrate derivanti da obbligazioni del debito pubblico;
- esattamente, quali ONG ricevono sovvenzioni, fondi o rimborsi spese da parte dell'UE, in quale misura e con quale frequenza?
- secondo quali criteri le ONG sono considerate idonee a ricevere sovvenzioni, fondi e/o rimborsi spese da parte dell'UE?

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione**

(28 aprile 2004)

Il regolamento finanziario e le sue modalità d'esecuzione non prevedono norme specifiche per le organizzazioni non governative (ONG), che non vengono pertanto trattate distintamente dalle altre persone fisiche o giuridiche. Le ONG devono quindi conformarsi ai criteri di esclusione generale e di selezione che si applicano a tutti i beneficiari. La parte seconda, titolo IV, del regolamento finanziario contiene norme speciali per le azioni esterne. Possono, inoltre, essere creati criteri specifici di ammissibilità nei programmi di azione ovvero negli inviti a presentare proposte connessi alle diverse azioni.

Le ONG stanno attualmente collaborando con la Commissione nell'attuazione di numerose azioni sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Poiché esse non vengono di norma trattate distintamente da altre organizzazioni, organismi o imprese, nella documentazione della Commissione non è determinato il livello di finanziamento per le ONG. In molti casi le ONG sono partner incaricati dell'attuazione, non beneficiari finali delle azioni comunitarie. La Commissione non è quindi in grado di rispondere alle prime due domande formulate dall'onorevole parlamentare.

Molte informazioni relative alla cooperazione con le ONG possono essere tuttavia ricavate dal sito Internet Europa. Si citano a titolo esemplificativo le azioni interne dell'Unione europea in materia di istruzione e cultura ([http://europa.eu.int/comm/dgs/education\\_culture/civilsociety/fr.htm](http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/fr.htm)), o in materia di sviluppo internazionale ([http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong\\_cd/index\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_fr.htm)).

(2004/C 88 E/0206)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0665/04  
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione**

(9 marzo 2004)

Oggetto: Standard di sicurezza in materia di trattamento delle immagini in caso di scannerizzazione di banconote

La nuova versione dei software Adobe Photoshop CS e Paint Shop Pro non consente la scannerizzazione e il trattamento d'immagine di banconote. Il meccanismo sviluppato dal Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG), istituito in cooperazione con le banche centrali a livello mondiale, costituisce un importante meccanismo atto a prevenire la contraffazione di banconote.

1. La Commissione conosce tale sistema?
2. La Commissione intende introdurre tale sistema quale standard di sicurezza obbligatorio?

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione**

(28 aprile 2004)

La Commissione è al corrente delle azioni intraprese dal Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) per sviluppare un sistema tecnologico di dissuasione della falsificazione atto ad impedire la riproduzione digitale delle immagini impresse sulle banconote.

La Commissione ritiene importante l'applicazione di tale tecnologia.

La Commissione intrattiene da tempo contatti con la Banca centrale europea (BCE) per questioni attinenti all'adozione di norme che rendano obbligatorio l'utilizzo della tecnologia di dissuasione della falsificazione nei prodotti che consentono la manipolazione delle immagini digitali.

Di comune accordo con la Commissione e direttamente in contatto con gli operatori del settore, la BCE sta preparando una valutazione preliminare.

(2004/C 88 E/0207)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0666/04**  
**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(9 marzo 2004)

Oggetto: Violazione della normativa ambientale

La decisione numero 1070/13.5.2002 della Direzione forestale della regione Tessaglia ha autorizzato la realizzazione di una cava per il prelievo e la lavorazione di materiali inerti in località Xera della zona demaniale di Potamià nel comune di Aghià, su una superficie a pascolo pari a 30,615 ettari.

Considerando che:

- la superficie in questione è stata definita zona protetta e inserita nella rete «NATURA 2000»,
- in un suo documento (num. prot. D10/B/F6.12.Gen /6422/9.5.2000) indirizzato alla Direzione per l'industria di Larissa, il ministero dello Sviluppo ha espresso l'opinione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2115/93, è vietato aprire cave in un raggio di 2 km. da siti archeologici riconosciuti o zone protette e che quindi non è ammissibile la presenza di cave in aree incluse nella rete «Natura 2000»,
- il settore estrattivo produce un volume considerevole di rifiuti e causa conseguenze ambientali con componenti che riguardano la qualità delle acque superficiali e sotterranee, la stabilità fisica, le polveri e l'erosione, nonché la qualità degli habitat di terra e acqua,
- l'ubicazione della cava a una distanza minima dagli insediamenti causerà problemi al reddito agricolo e si ripercuoterà sul pascolo delle greggi e la coltivazione delle mele nella zona,
- ci saranno problemi di circolazione sull'asse centrale Larissa — Aghià — litorale sud di Larissa, e una rete già sovraccarica servirà il volume complessivo di mezzi pesanti che trasporteranno materiali inerti, accentuando il problema del traffico viario specie nei mesi estivi,

vorrei sapere quali misure intenda adottare la Commissione per sospendere lo sviluppo di un'attività contraria alla legislazione ambientale sia dell'UE che della Grecia.